

Elettrodotto aereo a 150 kV in semplice terna "S.E. Rotello – Rotello smistamento"

Studio per la verifica di assoggettabilità a V.I.A.

Inquadramento programmatico



Storia delle revisioni

Rev. 00	del 30/11/13	
---------	--------------	--

Elaborato		Verificato		Approvato
 SETIN srl Servizi Tecnici Infrastrutture	G. Cozzolino A. Piazzini	A. Serrapica ING-SI-SA		N. Rivabene ING-SI-SA

Indice

1	ASPETTI PROGRAMMATICI.....	3
1.1	Strumenti di pianificazione a carattere nazionale	3
1.1.1	Pianificazione Energetica Nazionale.....	3
1.1.2	Vincolo paesaggistico-ambientale, archeologico ed architettonico (D.Lgs. 42/2004)	6
1.1.3	Vincoli militari, aviosuperfici.....	8
1.2	Strumenti di pianificazione della Regione Molise	8
1.2.1	Normativa e politica energetica regionale e Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)	8
1.2.2	Piano Territoriale Paesistico (PTP).....	10
1.2.3	Piano di Stralcio Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI).....	13
1.3	Strumenti di pianificazione provinciale di Campobasso	16
1.3.1	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).....	16
1.4	Strumenti di pianificazione locale.....	18
1.4.1	Piano di Fabbricazione del Comune di Rotello (P.d.F)	18
1.4.2	Fascia di rispetto stradale	19
1.4.3	Piano di Classificazione acustica.....	21
1.5	Coerenza del progetto rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale.....	21
2	BIBLIOGRAFIA.....	25

Allegati

DEER12003BSA00279_01 – Corografia di tracciato e accessi aree micro-cantiere

DEER12003BSA00279_02 – Carta geologica

DEER12003BSA00279_03 – Carta del Piano di Assetto Idrogeologico

DEER12003BSA00279_04 – Carta dell'uso del suolo e vegetazione

DEER12003BSA00279_05 – Carta degli ecosistemi e della fauna

DEER12003BSA00279_06 – Planimetria della fascia di rispetto dei Campi elettromagnetici (Distanza di prima Approssimazione)

DEER12003BSA00279_07 – Carta dei vincoli paesaggistici

1 ASPETTI PROGRAMMATICI

1.1 Strumenti di pianificazione a carattere nazionale

Di seguito sono analizzati gli strumenti di pianificazione nazionale in ambito energetico e le norme in materia paesaggistica.

1.1.1 Pianificazione Energetica Nazionale

A livello nazionale sono presenti vari strumenti di pianificazione energetica e, soprattutto a partire dal 2000, la normativa in materia di energia ha subito profonde modifiche, tra cui quelle apportate all'Art. 117 della Costituzione (Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) che definisce l'energia materia di legislazione concorrente, nella quale "spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato". Di seguito vengono riportati i principali riferimenti normativi in materia.

Le **Leggi n. 9 e n. 10 del 9 gennaio 1991**, hanno introdotto significative innovazioni nella legislazione energetica nazionale. La Legge 9/1991 ("Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali") ha introdotto quale aspetto più significativo una parziale liberalizzazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate. La Legge 10/1991 ("Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia") fornisce indicazioni alle Regioni per la predisposizione di Piani Energetici Regionali relativi all'uso delle fonti energetiche rinnovabili, per l'erogazione dei contributi per l'uso delle fonti energetiche rinnovabili in agricoltura ed edilizia e per il contenimento dei consumi energetici.

Successivamente il **D.Lgs n. 79 del 16 marzo 1999** (cosiddetto "Decreto Bersani") ha recepito la Direttiva 96/92/CE per la liberalizzazione del settore elettrico. Tale decreto disciplinava il processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e ha stabilito che, pure nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico, le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere, mentre le relative attività di trasmissione, dispacciamento e distribuzione sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione. Inoltre stabiliva che gli operatori che svolgono più di una delle funzioni sopraindicate sono obbligati ad attuare una separazione almeno contabile delle attività, che a nessun soggetto è consentito di produrre o importare più del 50% del totale dell'energia prodotta od importata e che la liberalizzazione del mercato avverrà gradualmente. Inoltre il Decreto istituiva nuovi enti centralizzati di proprietà dello Stato a supporto del mercato nel settore elettrico:

- il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale che esercita le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale;
- l'Acquirente Unico, che ha come principali compiti assicurare l'approvvigionamento energetico per conto dei clienti che non hanno accesso diretto al mercato libero, assicurandone l'uniformità delle tariffe su tutto il territorio nazionale;
- il Gestore del Mercato Elettrico che ha come compiti principali quello di organizzarne il mercato secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra produttori e quello di istituire e di gestire tutti gli scambi di energia elettrica non regolati da contratti bilaterali.

Il **D.P.C.M. 11 maggio 2004**, predisposto di concerto tra il Ministero dell'Economia e Finanze ed il Ministero delle Attività Produttive, ha definito i criteri, le modalità e le condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della Rete elettrica nazionale di trasmissione. Nello specifico il provvedimento ha previsto due fasi per l'unificazione:

- la prima si è completata in data 01/11/2005 con la fusione delle due società GRTN e TERNA (proprietaria della quasi totalità della RTN) in un unico soggetto Gestore;
- la seconda, è finalizzata a promuovere la successiva aggregazione nel nuovo Gestore anche degli altri soggetti, diversi da TERNA, attualmente proprietari delle restanti porzioni della RTN. A tal proposito in data 19/12/2008 Enel SpA (Enel), Enel Distribuzione SpA (Enel Distribuzione) e Terna SpA (Terna) hanno firmato l'accordo per la cessione a Terna dell'intero capitale di Enel Linee Alta Tensione Srl ("ELAT").

Questa operazione ha comportato per Terna una crescita di circa il 45% in termini di chilometri complessivi di linea. La cessione a Terna delle linee Enel di Alta Tensione è stata perfezionata in data 01/04/2009 e il ramo d'azienda acquisito è costituito da 18.600 km di rete in alta tensione. Infine, questa operazione va nella direzione di aumentare il potenziale di sviluppo, razionalizzazione e sicurezza della Rete di Trasmissione Nazionale.

L'unificazione della proprietà e della gestione della rete nazionale di trasmissione, prevista tra l'altro dal Decreto Legge n. 239 del 2003, risulta funzionale all'obiettivo di assicurare una maggiore efficienza, sicurezza e affidabilità del sistema elettrico nazionale. Inoltre l'obiettivo del nuovo soggetto derivante dall'unificazione è quello di garantire la terzietà della gestione della RTN rispetto agli operatori del settore.

Nello stesso anno vengono emanati due decreti inerenti il settore energetico:

- il **D.M. del 20 luglio 2004, in attuazione dell'art. 9 comma 1 del D.Lgs 79/99**, che determina gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, per il periodo 2005-2009, nonché le modalità per la determinazione degli obiettivi specifici da inserire in ciascuna concessione per l'attività di distribuzione di energia elettrica;
- il **D.M. del 20 luglio 2004, in attuazione dell'art. 16 comma 4 del D.Lgs 164/00**, che determina gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale.

Ai sensi dei due D.M. i distributori di energia elettrica e gas sono obbligati ad effettuare annualmente interventi di efficienza energetica o, alternativamente, acquistare i cosiddetti Titoli di Efficienza Energetica (TEE) dalle società di servizi energetici (ESCo) che abbiano realizzato tali interventi presso la propria clientela.

La **Legge n. 239 del 23 agosto 2004** (nota come "legge Marzano"), reca le norme per il "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia".

Essa è finalizzata alla riforma e al complessivo riordino del settore dell'energia, legato alla ripartizione delle competenze dello Stato e delle Regioni, al completamento della liberalizzazione dei mercati energetici, all'incremento dell'efficienza del mercato interno e a una più incisiva diversificazione delle fonti energetiche. Considerando le opere a progetto, la legge all'Art. 1 comma 26 riporta che *"al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale"*.

Nel 2008, con l'**articolo 7 del decreto-legge n. 112**, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento l'Istituto della "**Strategia energetica nazionale**" quale strumento di indirizzo e programmazione della politica energetica nazionale. Al centro di questo istituto era originariamente prevista l'attivazione di una nuova politica per l'energia nucleare. Il decreto-legge 34/2011 ha dettato una nuova formulazione che manteneva l'istituto della "Strategia energetica" senza però riferimento al nucleare; anche questa nuova formulazione è stata abrogata dal referendum del 12 e 13 giugno 2011 (abrogazione resa esecutiva con D.P.R. n. 114/2011). Rimangono nell'ordinamento una serie di disposizioni concernenti piani su singoli settori dell'energia (gas, elettricità, rinnovabili, ecc., escluso il nucleare) e relative infrastrutture.

A tal riguardo, il **D.Lgs. 93/11** definisce le norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. In particolare:

- l'art.1 delinea gli scenari decennali relativi allo sviluppo dei mercati del gas naturale e dell'energia elettrica che il Ministero dello Sviluppo economico è tenuto a predisporre, previa consultazione delle regioni e della parti interessate e ad aggiornare ogni biennio;
- l'art. 3 illustra il Piano degli impianti e delle infrastrutture energetiche necessari a conseguire gli obiettivi della politica energetica nazionale.
- l'art.8, comma 1 descrive il Piano di azione preventivo e il Piano di emergenza e monitoraggio della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale.
- l'art. 16 definisce il Piano decennale per lo sviluppo della Rete gas Predisposto dai Gestori della Rete gas secondo modalità definite con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, sentite la Conferenza Stato-Regioni e l'Autorità per l'energia.

Con il **Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28** vengono definiti gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. In particolare gli art.17/18 descrivono i compiti dell'Autorità per l'energia elettrica (TERNA) in materia di accesso alle reti elettriche di trasmissione e di distribuzione.

Successivamente, in riferimento alla **Direttiva 2009/28/CE** è stato predisposto con il **D.Lgs. 93/2011** il Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili e in attuazione della **Direttiva 2006/32/CE** è stato emanato con **D.Lgs. 93/2011**, il Piano di azione per l'Efficienza energetica.

Infine, a livello nazionale l'ultima formulazione del **Piano Energetico Nazionale (PEN)** è stata approvata dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 1988. Il Piano e i relativi strumenti attuativi (legge 9/1991 e legge 10/1991, precedentemente esaminate) si ponevano gli obiettivi di promuovere l'uso razionale dell'energia ed il risparmio energetico, di adottare norme per auto produttori e di sviluppare le fonti di energia rinnovabile, ponendo anche i capisaldi della pianificazione energetica in ambito locale. Il PEN enuncia i principi strategici e le soluzioni operative atte a soddisfare le esigenze energetiche del Paese fino al 2000, individuando i seguenti cinque obiettivi della programmazione energetica nazionale:

- il risparmio dell'energia;
- la protezione dell'ambiente;
- lo sviluppo delle risorse nazionali e la riduzione della dipendenza energetica dalle fonti estere;
- la diversificazione geografica e politica delle aree di approvvigionamento;
- la competitività del sistema produttivo.

A distanza di quasi venticinque anni dall'ultimo Piano Energetico Nazionale, il Consiglio dei Ministri, il 16 ottobre 2012, ha varato la **Nuova Strategia Energetica Nazionale** basata su quattro obiettivi principali:

- **ridurre significativamente il gap di costo** dell'energia per i consumatori e le imprese, con un allineamento ai prezzi e costi dell'energia europei.
- **raggiungere e superare gli obiettivi ambientali** definiti dal Pacchetto europeo Clima-Energia 2020 (cosiddetto "20-20-20").
- **continuare a migliorare la nostra sicurezza di approvvigionamento**, soprattutto nel settore gas, e ridurre la dipendenza dall'estero.
- **favorire la crescita** economica sostenibile attraverso lo sviluppo del settore energetico.

Nel medio-lungo periodo, ovvero per il 2020, per il raggiungimento degli obiettivi citati la strategia si articola in sette priorità con specifiche misure a supporto avviate o in corso di definizione:

- la promozione dell'**Efficienza Energetica**, strumento ideale per perseguire tutti gli obiettivi sopra menzionati, per la quale si prevede il superamento degli obiettivi europei.
- la promozione di un **mercato del gas competitivo**, integrato con l'Europa e con prezzi ad essa allineati, e con l'opportunità di diventare il principale **Hub sud-europeo**.
- lo **sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili**, per le quali intendiamo superare gli obiettivi europei ("20-20-20"), contenendo al contempo l'onere in bolletta.
- lo sviluppo di un **mercato elettrico** pienamente integrato con quello europeo, efficiente (con prezzi competitivi con l'Europa) e con la graduale integrazione della produzione rinnovabile.
- la ristrutturazione della **raffinazione** e della rete di **distribuzione dei carburanti**, verso un assetto più sostenibile e con livelli europei di competitività e qualità del servizio.
- lo **sviluppo sostenibile della produzione nazionale** di idrocarburi, con importanti benefici economici e di occupazione e nel rispetto dei più elevati standard internazionali in termini di sicurezza e tutela ambientale.
- la modernizzazione del **sistema di governance**, con l'obiettivo di rendere più efficaci e più efficienti i nostri processi decisionali.

La crisi economica ha investito tutte le economie occidentali e l'Italia è stata tra quelli più colpiti. Allo stesso tempo, lo sviluppo senza precedenti di molte regioni del mondo sta esercitando una pressione sempre più forte sugli equilibri ambientali e sui prezzi delle materie prime, tra cui quelle energetiche. Per l'Italia è prioritario tornare a crescere in maniera sostenibile dal punto di vista economico e ambientale per garantire maggiore equità e ridurre il debito pubblico. E per crescere è fondamentale aumentare la competitività delle imprese e del sistema economico.

Il settore energetico ha un ruolo fondamentale nella crescita dell'economia del Paese. In tale ambito, le scelte di fondo saranno orientate a mantenere e sviluppare un mercato elettrico libero, efficiente e pienamente integrato con quello europeo, in termini sia di infrastrutture che di regolazione, con limitato impatto ambientale e con prezzi progressivamente convergenti a quelli europei. Sarà inoltre essenziale la piena integrazione, nel mercato e nella rete elettrica, della produzione rinnovabile.

1.1.2 Vincolo paesaggistico-ambientale, archeologico ed architettonico (D.Lgs. 42/2004)

Il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 ("Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'Art. 10 della Legge 6 Luglio 2002, n. 137"), ss.mm.ii, rappresenta il codice unico dei beni culturali e del paesaggio.

Il D.Lgs. 42/2004 recepisce la Convenzione Europea del Paesaggio e costituisce il punto di confluenza delle principali leggi relative alla tutela del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico:

1. la Legge n. 1089 del 1 giugno 1939 ("Tutela delle cose d'interesse artistico o storico");
2. la Legge n. 1497 del 29 giugno 1939 ("Protezione delle bellezze naturali");
3. la Legge n. 431 del 8 Agosto 1985, "recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale".

Il principio su cui si basa il D.Lgs. 42/2004 è "la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale". Tutte le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale devono essere svolte in conformità della normativa di tutela. Il "patrimonio culturale" è costituito sia dai beni culturali sia da quelli paesaggistici, le cui regole per la tutela, fruizione e valorizzazione sono fissate:

1. per i beni culturali, nella Parte Seconda (Titoli I, II e III, Articoli da 10 a 130);
2. per i beni paesaggistici, nella Parte Terza (Articoli da 131 a 159).

Il Codice definisce quali beni culturali (Art. 10):

1. le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o etnoantropologico, sia di proprietà pubblica che privata (senza fine di lucro);
2. le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi di proprietà pubblica;
3. gli archivi e i singoli documenti pubblici e quelli appartenenti ai privati che rivestano interesse storico particolarmente importante;
4. le raccolte librerie delle biblioteche pubbliche e quelle appartenenti a privati di eccezionale interesse culturale;
5. le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
6. le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

Alcuni dei beni sopradetti (ad esempio quelli di proprietà privata) vengono riconosciuti oggetto di tutela solo in seguito ad un'apposita dichiarazione da parte del soprintendente. Il Decreto fissa precise norme in merito all'individuazione dei beni, al procedimento di notifica, alla loro conservazione e tutela, alla loro fruizione, alla loro circolazione sia in ambito nazionale che internazionale, ai ritrovamenti e alle scoperte di beni.

Il Decreto definisce il paesaggio "il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" (Art. 131) e a livello legislativo è la prima volta che il paesaggio rientra nel patrimonio culturale. Nello specifico i beni paesaggistici ed ambientali sottoposti a tutela sono (Art. 136 e 142):

1. le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, di singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
2. le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni relative ai beni culturali, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
3. i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici;
4. le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze;
5. i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
6. i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
7. i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 Dicembre 1933, No. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

8. le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
9. i ghiacciai e i circhi glaciali;
10. i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
11. i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento (secondo il D.Lgs. 227/2001);
12. le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
13. le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. n. 448 del 13 Marzo 1976;
14. i vulcani;
15. le zone di interesse archeologico;
16. gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli Art. 143 e 156.

La pianificazione paesaggistica è configurata dall'articolo 135 e dall'articolo 143 del Codice. L'articolo 135 asserisce che "lo Stato e le Regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono" e a tale scopo "le Regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici". All'articolo 143, il Codice definisce i contenuti del Piano paesaggistico. Inoltre il Decreto definisce le norme di controllo e gestione dei beni sottoposti a tutela e all'articolo 146 assicura la protezione dei beni ambientali vietando ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di "distruggerli o introdurre modificazioni che ne rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione". Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione o all'ente locale al quale la Regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione. Infine, nel Decreto sono riportate le sanzioni previste in caso di danno al patrimonio culturale (Parte IV), sia in riferimento ai beni culturali che paesaggistici.

L'intervento non presenta interferenza con aree vincolate ai sensi del Codice per i Beni Culturali e Paesaggistici (D.Lgs 42/2004), ma ricade in tratti di zone soggette al rispetto delle fasce fluviali (tra i sostegni 1-2 e 10-11). Da precisare che il tracciato attraversa tali ambiti esclusivamente sorvolandoli, senza implicare l'installazione di sostegni al loro interno. Inoltre si evidenzia che il progetto non interessa nessun bene soggetto a vincolo "architettonico-monumentale" o "aree boscate" (cfr. elaborato DEER12003BSA00279_07 - Carta dei vincoli paesaggistici).

L'intervento non interferisce con nessun SIC/ZPS o zona di pregio da PTCP(cfr. Figura 1.1.2-1). L'unica area limitrofa, non direttamente interessata dall'intervento e a circa 700 metri di distanza, è il Sito d'Importanza Comunitaria "Boschi tra Fiume Saccione e Torrente Tona" (cod. IT7222266).




Figura 1.1.2-2: Stralcio Tavola8 "Matrice Ambientale" – Fonte: P.T.C.P. della Provincia di Campobasso

Per un'analisi cartografica di dettaglio dell'interferenza del progetto con le aree soggette a vincoli si rimanda all'Elab. DEER12003BSA00279_07 – Carta dei vincoli paesaggistici

1.1.3 Vincoli militari, aviosuperfici

Nell'area di studio non sono presenti aeroporti (aree vincolate in base al Codice di Navigazione Regio Decreto n. 327 del 30 marzo 1942, ss.mm.ii.).

1.2 Strumenti di pianificazione della Regione Molise

A livello regionale vengono analizzati i principali strumenti di pianificazione in ambito energetico, paesaggistico-territoriale.

1.2.1 Normativa e politica energetica regionale e Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)

Sul piano normativo la disciplina del settore energetico della Regione Molise è attualmente contemplata nella Legge Regionale 29 settembre 1999, n.34 "Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione e gli Enti locali, in attuazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n.142, della legge 15 marzo 1997, n.59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112".

In particolare, per l'energia le funzioni della Regione sono indicate nell'art.41, così strutturato:

- fino a diverse disposizioni, le funzioni in materia di energia, così come definite dall'art. 28 del D.lgs. n.112/1998 e della legislazione vigente, sono ripartite tra la Regione, le Province e i Comuni che le esercitano anche in forma associata;
- ferme restando le competenze dello Stato, la Regione esercita le seguenti funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale:
 - coordinamento e indirizzo in materia di energia, di fonti rinnovabili di elettricità, energia nucleare, petrolio, gas;
 - Piano Energetico Regionale con cui sono determinati gli obiettivi regionali in materia energetica e ambientale;

- programmi regionali di informazione in materia energetica e degli indirizzi per la diffusione delle fonti rinnovabili;
- orientamento e promozione del risparmio e dell'uso razionale dell'energia;
- indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali dall'art.31 del D.lgs. n.112/ 1998;
- autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle linee elettriche.

Alle Province sono demandate le seguenti funzioni:

- programmi e controlli sul risparmio energetico, fonti rinnovabili e uso razionale di energia in attuazione del piano energetico regionale;
- autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica di competenza degli Enti locali;
- controllo degli impianti termici, ai sensi del D.P.R. n. 412/1993.

Inoltre le Province sono delegate all'esercizio delle funzioni e dei compiti concernenti la concessione di contributi di cui agli artt.8, 10 e 13 della Legge n.10/1991, per l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia in edilizia, per il contenimento dei consumi energetici nell'industria, artigianato e terziario, per la produzione di fonti rinnovabili in agricoltura.

Infine i Comuni, singoli o associati ai sensi del precedente articolo 6, esercitano le seguenti funzioni amministrative:

- controllo dell'osservanza delle disposizioni della legge n.10/1991, nei progetti delle opere di competenza comunale, nonché sospensione dei lavori;
- istruttoria e parere, per la Provincia, sulle richieste di contributo.

La Regione Molise si è dotata del **Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)** con D.C.R. n. 117 del 10 luglio 2006 al fine di aggiornare il bilancio energetico regionale, di delineare un nuovo scenario di settore coerente con l'evoluzione della normativa e di determinare la proiezione dei consumi al 2015 in funzione dell'ipotesi di crescita socioeconomica prevista dalla Regione.

Tale Piano rappresenta lo strumento di riferimento delle Amministrazioni regionali per inquadrare tutti gli aspetti del settore energetico, con particolare riferimento alla definizione della domanda e della produzione di energia e alle potenzialità di sviluppo delle fonti rinnovabili.

Le linee strategiche di sviluppo del settore energetico della Regione devono tenere conto delle necessità di gestire il processo di crescita in modo armonico, compatibile con la tutela dell'ambiente e con uno sviluppo socio-economico.

L'elemento energia rappresenta un fattore importante per lo sviluppo del territorio che deve essere di tipo sostenibile, senza creare problemi alla sua vivibilità o alterazioni profonde delle caratteristiche ambientali e culturali.

Questo approccio segue perfettamente quelle che sono le indicazioni dei Paesi industrializzati e, in particolare, dell'Unione Europea, le cui direttive si propongono di coniugare l'autosufficienza energetica dell'Unione con la salvaguardia dell'ambiente, nel rispetto degli Accordi internazionali sottoscritti (Protocollo di Kyoto):

- contenimento delle emissioni di gas serra dell'8% al 2012;
- apertura al libero mercato;
- incremento al 12% dell'incidenza delle rinnovabili sulla produzione di energia.

Ciascuna Regione può infatti contribuire al rispetto da parte del proprio Paese delle Direttive Comunitarie:

- perseguendo politiche di risparmio energetico, uso razionale dell'energia e sviluppo delle energie rinnovabili, in modo da risparmiare sull'uso di combustibili fossili, con conseguente contenimento delle emissioni di gas serra (contributo diretto);
- verificando che, qualora si dovesse presentare l'opportunità di realizzare sul proprio territorio centrali a combustibile fossile, queste vengano realizzate con cicli e tecnologie ad alta efficienza in modo da ridurre a livello nazionale le emissioni con la sostituzione, in regime di libero mercato, degli impianti di vecchia generazione e pertanto più inquinanti (contributo indiretto).

Le linee programmatiche del Piano perseguiranno, quindi, i seguenti obiettivi:

- Ottimizzazione ed incentivazione del risparmio energetico con interventi mirati all'uso razionale dell'energia e alla riduzione dei consumi nei settori termico, elettrico ed in quello dei trasporti.

- Valorizzazione delle fonti energetiche regionali ed esistenti con particolare attenzione allo sfruttamento delle fonti pulite di energia, soprattutto l'energia idroelettrica e quella eolica.

In particolare:

- identifica gli strumenti normativi di cui la Regione attualmente dispone;
- delinea l'attuale scenario socioeconomico della Regione;
- fornisce un quadro dell'attuale situazione energetica nella Regione e evidenzia anche l'evoluzione dei processi in atto;
- recepisce lo scenario di crescita socio-economica ritenuto attendibile dalla Regione nel medio termine (2015);
- identifica per tale scenario di crescita i fabbisogni energetici.

Ed inoltre:

- identifica le potenzialità della Regione sul fronte del risparmio energetico, dell'uso razionale delle fonti energetiche e della energie rinnovabili;
- prospetta gli strumenti per ottimizzare il processo di sviluppo del settore energetico.

In sostanza, la pianificazione energetica regionale ribadisce quanto già affermato a livello nazionale, in termini di sostenibilità, sicurezza ed efficienza energetica, pertanto l'intervento non contrasta con quanto riportato nel piano.

Inoltre, il PEAR per raggiungere l'obiettivo di ottimizzazione delle reti, ritiene fondamentale "*risolvere la dotazione di infrastrutture elettriche*" attraverso "*la razionalizzazione delle fonti energetiche e della energie rinnovabili*" e la realizzazione dell'opera risponde a queste esigenze e alla salvaguardia ambientale, derivata dalla scelta di localizzare gli impianti in aree paesaggisticamente compatibili, riducendo l'impatto sul territorio.

1.2.2 Piano Territoriale Paesistico (PTP)

La Regione Molise si propone, attraverso adeguate misure di tutela del paesaggio, di accrescere l'attenzione e la sensibilità nei confronti delle problematiche ambientali e paesistiche e pertanto di sottolineare l'importanza di una progettazione qualificata e attenta nei confronti dell'inserimento di opere nel paesaggio.

In particolare, in linea con la Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 20 ottobre 2000), gli obiettivi perseguiti mirano a:

- conservare e valorizzare gli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio giustificati dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano;
- accompagnare i cambiamenti futuri riconoscendo la grande diversità e la qualità dei paesaggi che abbiamo ereditato dal passato, sforzandosi di preservare, o ancor meglio arricchire tale diversità e tale qualità, invece di lasciarla andare in rovina;
- promuovere uno sviluppo sostenibile, inteso come "lo sviluppo che deve soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri".

In quest'ottica la Regione intende tutelare il paesaggio non soltanto in termini di salvaguardia e qualificazione dell'elemento paesistico in sé, ma anche come tutela del suo contesto, inteso come spazio necessario alla sua sopravvivenza, leggibilità ed identificabilità.

Il Piano Paesistico (P.P) è un piano di settore obbligatorio redatto dalla Regione al fine di evitare che gli interventi di carattere urbanistico-edilizio rovinino il paesaggio.

Alla base dei Piani Paesistici vi è la volontà di normalizzare il rapporto di conservazione-trasformazione del territorio individuando una funzionalità tra piani paesaggistici e piani urbanistici, mirando, contemporaneamente, alla salvaguardia dei valori paesistici-ambientali.

Il P.P. deve obbligatoriamente contenere:

- ricognizione del territorio, degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico;
- analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio (ai fini di individuare fattori di rischio ed eventuali elementi di vulnerabilità del paesaggio);

- individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile;
- obiettivi di qualità.

Punti caratteristici generali sono:

- la suddivisione del territorio in zone di rispetto;
- la regolarizzazione del rapporto tra aree libere e aree fabbricabili;
- l'emanazione di norme per i tipi di costruzione consentiti in suddette zone;
- l'emanazione di criteri per la distribuzione e l'allineamento dei fabbricati;
- indicazione per scegliere e distribuire in maniera appropriata la flora.

Redatto ai sensi della legge Regionale n. 24 del 1 dicembre 1989, Il Piano Territoriale Paesistico-Ambientale Regionale è costituito dall'insieme dei **Piani Territoriali Paesistico-Ambientali di Area Vasta (P.T.P.A.A.V.)** formati per iniziativa della Regione Molise in riferimento a singole parti del territorio regionale (cfr. Figura 1.2.2-1).

Da tali Piani emerge un approccio riferito principalmente ad una tutela generalizzata del territorio piuttosto che la costruzione di un meccanismo vincolistico, *"articolarlo le modalità di tutela e valorizzazione secondo il diverso grado di trasformabilità degli elementi riconosciuti compatibili in relazione ai loro caratteri costitutivi, al loro valore tematico e d'insieme, nonché in riferimento alle principali categorie d'uso antropico"*.

Le modalità di tutela e di valorizzazione prevedono:

- conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive degli elementi e degli insiemi con l'eventuale introduzione di nuovi usi compatibili;
- eventuale trasformazione fisica e d'uso a seguito di verifica di ammissibilità positiva, in sede di formazione dello strumento urbanistico;
- trasformazione fisica e d'uso condizionata al rispetto di specifiche prescrizioni conoscitive, progettuali, esecutive e di gestione.




Figura 1.2.2-2: Quadro d'insieme dei P.T.P.A.A.V. realizzati sul territorio della Regione Molise – Fonte: sito della Regione Molise "Servizio Beni Ambientali"

Il Comune di Rotello, ed in particolare l'intervento in esame, ricade all'interno del **Piano Territoriale Paesistico - Ambientale di Area Vasta (P.T.P.A.A.V. n.2)**, approvato con D.C.R. n.92 del 16-0498.

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 24/89 i contenuti dei Piani Territoriali Paesistici equivalgono a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 1497 del 1939 (abrogato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42):

L'area vasta n. 2 "Lago di Guardialfiera-Fortore Molisano" comprende i territori dei seguenti Comuni: Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Guardialfiera, Larino, Lupara, Montelongo, Montorio, Morrone del Sannio, Providenti, Rotello, S. Croce di Magliano, S. Giuliano di Puglia e Ururi.

Ai sensi della normativa del Piano Territoriale Paesistico-Ambientale di Area Vasta il territorio, in riferimento alla Tavola "P 1- Carta della Trasformabilità del territorio", è suddiviso in base alle seguenti Matrici (cfr. Figura 1.2.2-3):

1. Elementi areali lineari e puntuali assoggettati alle modalità A1 e A2:
 - Elementi areali, lineari e puntuali di valore eccezionale (Ge).
 - Aree boscate assoggettate alla modalità A2 (N).
2. Elementi areali lineari e puntuali assoggettati alle modalità VA, TC1 e TC2:
 - Aree con prevalenza di elementi di pericolosità geologica di valore eccezionale- elevato (Ge).
 - Aree con prevalenza di elementi naturalistici, fisico-biologici di valore elevato (N).
 - L'opera in esame è interessata da questa categoria (La zona è attraversata solo dai conduttori aerei).**
 - Aree con prevalenza di elementi di pericolosità geologica di valore medio (G).
 - Aree con prevalenza di elementi di interesse percettivo di valore elevato (P-P1-P2).
 - Aree con prevalenza di elementi di interesse produttivo-agricolo di valore eccezionale (Pae).
 - Aree con prevalenza di elementi di interesse produttivo-agricolo di valore elevato (Pa).
 - L'opera in esame è interessata da questa categoria, in particolare dal sostegno n.1 al sostegno n. 17.**
 - Aree con elementi di valore medio (M).




Figura 1.2.2-4: Stralcio della Tavola "P1- Carta della Trasformabilità del territorio" del P.T.P.A.A.V. di Area Vasta n. 2 "Lago di Guardialfiera – Fonte: sito della Regione Molise, Servizio Beni Ambientali

Successivamente, analizzando le "Schede della trasformabilità del territorio", in particolare riguardanti le aree N e Pa (interessate dall'intervento), per le infrastrutture a rete fuori terra si prevede quanto segue:

ZONA Pa:

TC2: trasformazione condizionata a requisiti progettuali da verificarsi in sede di rilascio della concessione o autorizzazione ai sensi della Legge 10/77 e delle successive modifiche ed integrazioni Legge 10/77 (abrogato dal D.P.R. n. 380 del 2001).

ZONA N:

VA: trasformazione da sottoporre a verifica di ammissibilità in sede di formazione dello strumento urbanistico.

In base all'art. 5, comma b della L.R. 1 dicembre 1989, n. 24 "Disciplina dei piani territoriali paesistico – ambientali", si prevede "l'eventuale trasformazione fisica e d'uso a seguito di verifica di ammissibilità positiva, in sede di formazione dello strumento urbanistico" attraverso la predisposizione di uno studio specialistico di compatibilità.

Ai fini dell'ammissibilità, tali studi, redatti da figure professionali specialistiche, devono dimostrare la compatibilità della trasformazione ipotizzata rispetto alla conservazione delle caratteristiche costitutive degli elementi oggetto di tutela e di valorizzazione coinvolti nella trasformazione stessa.

Tali studi riguardano, secondo i casi:

- pericolosità - rischio geologico;
- aspetti naturalistici;
- aspetti archeologici;
- aspetti urbanistici;
- aspetti architettonici;
- aspetti relativi all'uso produttivo agricolo dei suoli;
- aspetti percettivi.

In particolare gli studi consistono in:

- descrizione dello stato iniziale del sito per il quale è proposta la trasformazione dei luoghi circostanti con particolare riferimento ai valori tematici per i quali è richiesta la verifica di ammissibilità;
- illustrazione dei contenuti tecnici del progetto e delle modalità della sua realizzazione, in rapporto all'incidenza sui caratteri costitutivi degli elementi e sui valori tematici ad essi attribuiti dai Piani Territoriali Paesistici – Ambientali e di Area Vasta;
- alternative di localizzazione;
- misure proposte per l'eliminazione, l'attenuazione e/o la compensazione degli effetti ineliminabili, tramite modalità progettuali, esecutive e di gestione.

In relazione a tale progetto pertanto:

- Per la Zona Pa il progetto risulta compatibile dal punto di vista tecnico, anche in base a quanto evidenziato nel paragrafo dedicato alla componente paesaggio (cfr. par. 6.10);
- per la Zona N l'indicazione di piano non è applicabile (non si tratta di uno strumento urbanistico).

1.2.3 Piano di Stralcio Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Con il termine "rischio idrogeologico" si intende l'insieme di quei fenomeni o eventi naturali connessi prevalentemente alla rovinosa interferenza delle acque libere in superficie e/o all'interno del suolo che, producendo effetti, possono portare alla veloce trasformazione dell'ambiente fisico, a danni alle attività e alle opere antropiche, alla perdita di vite umane.

Questi eventi comprendono:

- frane e smottamenti;
- alluvioni e inondazioni;

- erosione costiera.

Conseguenza dei rischi idrogeologici sono le "calamità naturali", definite come eventi dannosi provocati dalle forze della natura. L'entità di una calamità naturale dipende non solo dalla furia dei fattori che la determinano, ma anche dagli elementi di rilevanza umana, quali le tecniche di costruzione utilizzate o le misure di prevenzione adottate.

Nella matrice ambientale i riferimenti tecnici normativi, per la definizione delle problematiche di tipo geomorfologico e degli indirizzi di sviluppo, sono rappresentati dai Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dei fiumi Biferno, Saccione e Fortore, elaborati dall'Autorità di Bacino istituita su previsioni della Legge 18 maggio 1989 n. 183, e dal progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Itali), elaborato dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente APAT.

Il **Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico del fiume Saccione** (all'interno del quale ricade l'intervento) redatto ai sensi dell'art. 17 comma 6 ter. della Legge 18 maggio 1989 n. 183, riguarda il settore funzionale della pericolosità e del rischio idrogeologico, come richiesto dall'art. 1 del Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180 e dall'art. 1-bis del Decreto Legge 12 ottobre 2000, n. 279.

Il PAI ha valore di Piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le norme d'uso riguardanti l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici.

Il PAI definisce norme atte a favorire il riequilibrio dell'assetto idrogeologico del bacino idrografico del Saccione, nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso del territorio, in modo da garantirne il corretto sviluppo dal punto di vista infrastrutturale-urbanistico.

La Regione Molise è una delle Regioni in cui il rischio idrogeologico, ed in particolare quello da frana, è estremamente elevato. Le condizioni che contribuiscono a tutto ciò sono: la natura litologica del territorio, in particolare la presenza di ampi settori caratterizzati da successioni argilloso-marnoso e versanti con pendenze prevalenti comprese tra 15° e 35°. Il territorio della Provincia di Campobasso è compreso nel bacino del fiume Biferno, per la maggior parte, ed in quelli del Fortire, Trigno e Saccione.




Figura 1.2.3-1: Inquadramento dei Bacini interregionali all'interno della Provincia di Campobasso –Fonte: Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno, Saccione e Fortore

L'assetto idrogeologico comprende:

1. l'assetto idraulico riguardante le aree a pericolosità e a rischio idraulico;
2. l'assetto dei versanti riguardante le aree a pericolosità e a rischio di frana.

La Carta della Pericolosità descrive la vocazione di un territorio al dissesto per frana a prescindere dall'attuale uso del suolo e, dunque, dalla presenza di elementi potenzialmente esposti ad un danno. La definizione della pericolosità scaturisce innanzitutto dalla localizzazione delle aree già interessate da fenomenologie di dissesto (essenzialmente frane), dalla loro classificazione tipologica e da una valutazione probabilistica del verificarsi o meno del fenomeno nel tempo.

La Carta del rischio da frana rappresenta l'elaborato di sintesi dello studio che consente di tradurre in termini di rischio l'iterazione tra il fenomeno naturale (evento franoso esistente o potenziale) e l'elemento a rischio ad oggi esistente.

Nell'ambito del territorio del Bacino del fiume Saccione valgono i seguenti indirizzi generali vincolanti:

- su tutto il territorio, comunque classificato in ordine al grado di pericolosità e rischio, è considerato prioritario lo sviluppo di azioni diffuse e di comportamenti atti a prevenire e a non aggravare lo stato di dissesto dei versanti, nonché ad aumentare l'efficienza idrogeologica del suolo e della copertura vegetale;
- sono considerate prioritarie le opere specifiche destinate alla rimozione o alla mitigazione del rischio idrogeologico con riferimento alle aree classificate R4 e R3 purché comprese nelle opere e negli interventi contemplati nel PAI o comunque con esso coerenti;
- sono ammesse tutte le opere che siano finalizzate al miglioramento dell'assetto idrogeologico attuale, purché coerenti con le indicazioni generali e specifiche del PAI.

Assetto Idraulico

Il PAI individua e perimetra a scala di bacino le aree inondabili per eventi con tempo di ritorno assegnato e le classifica in base al livello di pericolosità idraulica.

Si individuano le seguenti classi di aree a diversa pericolosità idraulica:

- *fascia di riassetto fluviale*: che comprende l'alveo, le aree di pertinenza fluviale e quelle necessarie per l'adeguamento del corso d'acqua dell'assetto definitivo previsto dallo stesso Piano per l'assetto idraulico;
- *aree a pericolosità idraulica alta (PI3)*: aree inondabili per il tempo di ritorno minore o uguale a 30 anni;
- *aree a pericolosità idraulica moderata (PI2)*: aree inondabili per il tempo di ritorno maggiore di 30 e minore o uguale a 200 anni;
- *aree a pericolosità idraulica bassa (PI1)*: aree inondabili per il tempo di ritorno maggiore di 200 e minore o uguale a 500 anni.

L'intervento attraversa per via aerea, senza l'installazione di sostegni, le seguenti zone (cfr. l'Elaborato DEER12003BSA00279_03 – Carta del Piano di Assetto Idrogeologico):

Fascia di Riassetto fluviale (tra i sostegni 10-11):

In tali aree sono consentite opere di adeguamento e ristrutturazione relative alle reti dei trasporti ed alle reti di adduzione e distribuzione dei servizi esistenti, sia pubbliche che di interesse pubblico, non de-localizzabili purché approvati dalla Autorità idraulica competente, previo parere del Comitato Tecnico della Autorità di Bacino e senza aggravare le condizioni di pericolosità idraulica e pregiudicare gli interventi previsti dal PAI.

Aree a pericolosità idraulica alta (PI3) (tra i sostegni 10-11):

Nelle aree a pericolosità PI3, non ricadenti nella fascia di riassetto fluviale, sono consentiti, oltre agli interventi concessi nella Fascia di Riassetto Fluviale, anche interventi su manufatti esistenti di restauro e risanamento conservativo, senza aumentare la volumetria dell'edificio e senza cambio di destinazione che aumenti il carico insediativo e senza aumenti di superfici e volumi e interventi di ristrutturazione edilizia, previa autorizzazione idraulica competente.

Aree a pericolosità idraulica moderata (PI2) (tra i sostegni 10-11):

Nelle aree a pericolosità PI3, non ricadenti nella fascia di riassetto fluviale, sono consentiti, oltre agli interventi concessi nella Fascia di Riassetto Fluviale, anche realizzazioni di nuove infrastrutture purché progettate sulla base di uno studio di compatibilità idraulica, senza aumentare le condizioni di rischio e a patto che risultino assunte le misure di protezione civile di cui al presente PAI e ai piani comunali di settore.

Aree a pericolosità idraulica bassa (PI1) (tra i sostegni 10-11):

Nelle aree a pericolosità PI1, sono consentiti tutti gli interventi coerenti con le misure di protezione civile previste dal PAI e dai piani comunale di settore.

Assetto dei Versanti

Il PAI individua e classifica, a scala di bacino, le aree in frana distinguendole in base a livelli di pericolosità:

- aree a pericolosità da frana estremamente elevata (PF3);
- aree a pericolosità da frana elevata (PF2);
- aree a pericolosità da frana moderata (PF1).

La linea sorvola per un breve tratto (tra i sostegni 1-2 e 10-11), la seguente zona:

Classe PF1: aree a moderata pericolosità da frana, valutabile come tale sulla base dei caratteri fisici (litologia e caratteristiche geotecniche dei terreni, struttura e giacitura dei corpi geologici, processi di degradazione meteorica, dinamica geomorfologica in atto, etc) e di uso del suolo, prive, al momento, di indicazioni morfologiche di fenomeni superficiali e/o profondi possano riferirsi a movimenti gravitativi veri e propri. All'interno di tali aree sono ammessi tutti gli interventi di carattere edilizio-infrastrutturale in accordo con quanto previsto dai vigenti Strumenti Urbanistici, previa valutazione di compatibilità idrogeologica. Inoltre secondo l'art. 28 delle NTA, la realizzazione di opere pubbliche e/o dichiarate di pubblico interesse nelle fasce di pericolosità può essere autorizzata dall'Autorità competente, previa acquisizione del parere favorevole del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, a patto che:

- si tratti di servizi essenziali non de-localizzabili;
- non pregiudichino la realizzazione degli interventi del PAI;
- non concorrono ad aumentare il carico insediativo;
- siano realizzati con idonei accorgimenti costruttivi;
- risultino coerenti con le misure di protezione civile di cui al presente PAI e ai piani comunali di settore.

Aree di Rischio

Al fine di valutare la priorità degli interventi di messa in sicurezza e per le attività di protezione civile, il PAI individua e perimetra il livello di rischio idrogeologico secondo le seguenti quattro classi:

- Aree a rischio molto elevato (RI4 e RF4).
- Aree a rischio elevato (RI3 e RF3).
- Aree a rischio medio (RI2 e RF2).
- Aree a rischio moderato (RI1 e RF1).

Per quanto riguarda il Rischio da frana e da valanga, l'area dell'intervento non ricade in alcuna zona soggetta da tale rischio (cfr. l'Elaborato DEER12003BSA00279_03 – Carta del Piano di Assetto Idrogeologico).

Mentre, in riferimento al Rischio idraulico, la linea sorvola per un breve tratto (tra i sostegni 10 e 11) un'area a Rischio Medio (R2) (cfr. l'Elaborato DEER12003BSA00279_03 – Carta del Piano di Assetto Idrogeologico).

Per maggiori approfondimenti di carattere tecnico-ambientale concernenti il PAI, si rimanda al par. 6.4 (suolo e sottosuolo).

1.3 Strumenti di pianificazione provinciale di Campobasso

1.3.1 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), è distinto in due fasi di progettazione:

- Progetto Preliminare (Adottato con DCP n. 57 del 14/09/2007).
- Progetto Definitivo (in corso di redazione).

Tale Piano si pone come strumento di verifica degli atti di gestione del territorio in coerenza, con gli indirizzi generali derivanti da altri programmi o piani di settore (programmi economici, delle infrastrutture, delle opere pubbliche, dei servizi, ecc).

Il Piano Territoriale di Coordinamento, predisposto e adottato dalla Provincia, in particolare indica:

- le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
- la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
- le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulica-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
- le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

Il PTCP rappresenta:

- lo strumento di area vasta destinato a pianificare e programmare l'intero territorio provinciale;
- la cerniera di raccordo fra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale; in quanto strumento di programmazione del territorio provinciale è destinato a tracciare gli indirizzi per la trasformazione della pianificazione comunale fornendo ai Comuni documenti e strumenti preziosi utili anche al fine di effettuare rapporti sulla sostenibilità delle scelte di trasformazione.

L'itinerario progettuale è suddiviso in macro elementi (Matrici):

- Storico-culturale.
- Ambientale.
- Insediativa.
- Produttiva.
- Infrastrutturale.

In particolare:

Matrice Storico-culturale

L'area di studio ricade in zone prettamente agricole all'interno delle quali si individuano sistemi colturali e particellari complessi (colture temporanee, prati stabili, ecc.) e seminativi in aree irrigue (colture erbacee, colture orticole, ecc.) (cfr. l'Elaborato DEER12003BSA00279_04 – Carta dell'uso del suolo e vegetazione)

Secondo l'Art. 21 della Bozza delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP "*nelle aree a destinazione agricola va assicurata la priorità di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente ed in particolare di quello storico*" inoltre, "*i Piani Urbanistici Comunali individuano gli ambiti caratteristici per la significativa presenza di elementi propri del paesaggio agrario storico*".

A tal riguardo, l'opera in progetto non interferisce con la rete tratturale che ha rappresentato per secoli il sistema viario principale di tutta la Regione e attualmente oggetto di diverse forme di tutela e valorizzazione.

Per quanto concerne i beni storici-culturali, nell'area di studio non si segnalano zone significative dal punto di vista storico interessate dal tracciato in progetto.




Figura 1.3.1-1: Stralcio della Tavola "Siti Archeologici - Tratturi" (con sovrapposto l'intervento) – Fonte: P.T.C.P. di Campobasso

Matrice Ambientale

Il territorio provinciale comprende Aree Protette. Tali aree vanno regolate con opportuni Piani, le cui norme di attuazione vanno assorbite dagli strumenti di pianificazione ordinari.

Con la legge 394/91 è stata definita la classificazione delle aree naturali protette e istituito l'Elenco, nel quale vengono iscritte tutte quelle che rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo, dal Comitato nazionale per le aree protette:

- Parchi nazionale
- Parchi naturali regionali
- Riserve naturali
- Zone umide d'importanza internazionale
- Zone a protezione speciale
- Siti d'importanza comunitaria

Nelle forme previste dalla legislazione vigente (Legge 394/91 ss.mm.ii. e L.R. n. 23/04) la Provincia partecipa alla individuazione, istituzione, tutela e gestione di tali aree.

Per quanto riguarda le aree d'interesse ambientale non si verifica alcuna interferenza con l'intervento.

L'unica area limitrofa non direttamente interessata dalla nuova linea elettrica è il SIC "Boschi tra Fiume Saccione e Torrente Tona" (cod. IT7222266), distante circa 700 m.

1.4 Strumenti di pianificazione locale

1.4.1 Piano di Fabbricazione del Comune di Rotello (P.d.F)

La disciplina urbanistica del territorio comunale di Rotello viene regolata dalle norme che sono parte integrante del Regolamento Edilizio che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 3 marzo 2006 sono state approvate con Deliberazione di G.R. n.261 del 10/03/2008 (ai sensi della legge 17 agosto 1942 n.1150, modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765 e con la legge 28/01/1977 n.10, e legge 28/02/1985 n.47, e T.U. del 06/06/2001 n. 380).

L'intero territorio amministrativo del Comune di Rotello è assoggettato alle prescrizioni contenute nella Variante al **Programma di Fabbricazione (P.d.F)**, di cui le Norme Tecniche di Attuazione, insieme alla relazione tecnica, alle tavole grafiche e ad ogni altro allegato, costituiscono parte integrante.

Il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee, secondo quanto disposto dall'art. 7 della legge Urbanistica 17/08/1942 n. 1150 ss.mm.ii. e dal D.M. 02/01/68.

La classificazione delle zone omogenee è la seguente:

- ZONA A- Centro storico.
- ZONA B - Residenziale di completamento.
- ZONA C - Residenziale di espansione.
- ZONE D - Aree artigianali destinate ad attività produttive.
- ZONE E- Zona agricola.
- ZONE F- Parco attrezzato.

La cartografia allegata al P.d.F. esclude l'area oggetto di intervento e riporta solamente la zonizzazione del centro urbano; tuttavia dalle informazioni acquisite dal Comune di Rotello si evince che il progetto interessa esclusivamente la seguente zona urbanistica e la corrispondente normativa:

Art. 10 - Zona agricola

In particolare, secondo l'Art. 10 delle NTA, la zona adibita ad agricoltura è destinata prevalentemente all'esercizio dell'attività agricola annessa con l'agricoltura. Saranno consentite costruzioni a servizio delle aziende agricole fino alla cubatura prevista dal D.M. 2 aprile 1968.

Per costruzioni a servizio delle aziende agricole si intendono: le case coloniche, le stalle, i granai, i silos, le attrezzature rurali, i locali per la conduzione del fondo deposito e ricoveri in genere, oltre alle residenze padronali e per gli addetti.

Le costruzioni dovranno rispettare i distacchi dalle sedi stradali, conformi a quanto stabilito dal D.M. 1 aprile 1968.

Possono essere insediate piccole attività di distribuzione al pubblico quali bar, trattorie tipiche, pizzerie ed attività connesse al turismo rurale.

Il nuovo tracciato elettrico percorre il suddetto Comune in modalità aerea. Inoltre l'intervento non interessa aree urbanizzate, coerentemente con quanto disposto dai piani urbanistici che, per quanto possibile, vietano la presenza di linee aeree all'interno dei centri urbani, anche per limitare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Il Piano di Fabbricazione esaminato non dispone di direttive specifiche riguardo la tipologia di opera in progetto (linee elettriche ad alta tensione). L'intervento previsto, in generale, non andrà ad interessare ambiti o zone omogenee con destinazione d'uso o vocazioni non compatibili con la presenza di linee elettriche.

1.4.2 Fascia di rispetto stradale

Il Nuovo Codice della strada, ai sensi del D.L. 30/04/1992, n. 285, ha introdotto la **classificazione funzionale delle strade**. Tutti gli Enti proprietari (Stato, Regione, Provincia, Comune) sono tenuti a classificare le strade di loro proprietà.

L'art. 2 del Codice, sulla base delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali delle strade, distingue i seguenti tipo:

1. Tipo A - autostrade
2. Tipo B - strade extraurbane principali
3. Tipo C - strade extraurbane secondarie
4. Tipo D - strade urbane di scorrimento
5. Tipo E - strade urbane di quartiere
6. Tipo F – strade locali

All'interno del Nuovo Codice della strada, la classificazione funzionale costituisce il presupposto essenziale in materia di:

- norme di circolazione (limiti generali di velocità, segnaletica, ect.);
- disciplina a tutela della strada (distanza per la costruzione degli edifici o di manufatti a margine della strada);

- disciplina relativa alla regolamentazione della pubblicità sulle strade;
- disciplina relativa alla regolamentazione della sosta;

Secondo l'art. 16 del Codice della Strada "Fasce di rispetto fuori dai centri abitati":

1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.
2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
 - 60 m per le strade di tipo A;
 - 40 m per le strade di tipo B;
 - 30 m per le strade di tipo C;
 - 20 m per le strade di tipo F;
 - 10 m per le strade vicinali di tipo F.

In tali aree di rispetto non sono ammessi ampliamenti degli edifici preesistenti, ma solo opere di ordinaria e straordinaria manutenzione così come previsto dall'art. 31 della L. 457/78 (*abrogato dall'articolo 3 del D.P.R. n. 380 del 2001*):

Art. 31 - Definizioni degli interventi edilizi

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
 - a) "*interventi di manutenzione ordinaria*", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
 - b) "*interventi di manutenzione straordinaria*", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
 - c) "*interventi di restauro e di risanamento conservativo*", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili;
 - d) "*interventi di ristrutturazione edilizia*", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
 - e) "*interventi di nuova costruzione*", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
 - la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali;
 - gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
 - la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
 - (...)
 - f) gli "*interventi di ristrutturazione urbanistica*", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. (...)

Inoltre, da quanto si afferma nell' Art. 26 delle NTA del Piano Regolatore Generale, sono altresì ammessi percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde e, ove occorra, aree da destinare a parcheggio.

E' altresì consentita, a titolo provvisorio, e mediante apposita convenzione, l'installazione di impianti per il rifornimento del carburante da collocare ad una reciproca distanza non inferiore a 500 metri.

1.4.3 Piano di Classificazione acustica

Con l'emanazione della Legge Quadro n. 447 del 26.10.95, vengono sanciti dal legislatore i principi fondamentali e le competenze amministrative inerenti l'inquinamento acustico, attribuendo precise competenze in materia alle Regioni ed agli Enti Locali.

Ad oggi, la Regione Molise non si è ancora dotata di una Legge Regionale in materia di inquinamento acustico secondo l'art. 4 della Legge 447/95, ma ha provveduto a recepire le disposizioni del decentramento delle funzioni amministrative ai Comuni ai sensi dell'art.78 della Legge Regionale del 29 settembre 1999, n. 34.

Compito dell'Amministrazione è, pertanto, quello di elaborare il Piano di Zonizzazione Acustica, quale atto che disciplina l'uso e lo sviluppo delle attività sul territorio con l'obiettivo di prevenire tale forma di inquinamento.

La Zonizzazione Acustica di un Comune consiste nella suddivisione del territorio comunale in zone acustiche omogenee, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" (in abolizione ai commi 1 e 3 dell'articolo 1, del DPCM 1 marzo 1991) e dalla Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico n. 447 del 1995."

L'Amministrazione comunale di Rotello non si è ancora dotata del Piano di Zonizzazione Acustica e, pertanto, al momento dell'adozione di tale strumento di pianificazione verranno definite le aree del territorio comunale secondo le classi di cui allegato A del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

1.5 Coerenza del progetto rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale

La coerenza del progetto con la pianificazione territoriale è uno degli obiettivi prioritari della fase di progettazione, momento in cui vengono sviluppate le soluzioni tecniche, e le relative alternative, rispetto alle motivazioni dell'opera.

In tale senso va infatti evidenziato che il progetto è stato studiato in armonia con quanto dettato dall'art.121 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, comparando le esigenze della pubblica utilità delle opere con gli interessi pubblici e privati coinvolti. In estrema sintesi si può constatare che l'opera in progetto risulta coerente con gli indirizzi degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriali esistenti a diverso livello: nazionale, regionale, provinciale e locale.

Strumento di Pianificazione	Coerenza con il Progetto
<p>Livello Nazionale: Pianificazione Energetica Nazionale</p>	<p>A livello nazionale l'ultima formulazione del Piano Energetico Nazionale (PEN) è stata approvata dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 1988.</p> <p>Il Piano e i relativi strumenti attuativi (legge 9/1991 e legge 10/1991, precedentemente esaminate) si ponevano gli obiettivi di promuovere l'uso razionale dell'energia ed il risparmio energetico, di adottare norme per auto produttori e di sviluppare le fonti di energia rinnovabile, ponendo anche i capisaldi della pianificazione energetica in ambito locale. Attualmente è stata redatta una Bozza del Nuovo Piano Energetico.</p> <p>A tal riguardo, in relazione agli obiettivi del piano, assicurare un'energia più competitiva e sostenibile è dunque una delle sfide più rilevanti da perseguire nei prossimi anni e una linea di sviluppo coerente con le disposizioni del <u>progetto in esame</u>.</p> <p>Infatti il progetto consente di migliorare l'efficienza e la funzionalità della rete nel suo complesso, attraverso la riduzione delle congestioni e il miglioramento della sicurezza, obiettivi coerenti con quanto stabilito anche in ambito europeo (efficienza energetica, sicurezza, sostenibilità). Inoltre la nuova linea elettrica è "un'attività di preminente interesse statale", in linea con quanto affermato all'Art. 1 della Legge 239/2004.</p> <p>Pertanto tale progetto risulta essere compatibile con la pianificazione energetica nazionale.</p>
<p>Livello Nazionale:</p>	<p>L'intervento non presenta interferenza con particolari area vincolata ai sensi del Codice per i Beni Culturali e Paesaggistici (D.Lvo 42/2004) ma ricade in</p>

<p>Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'Art. 10 della Legge 6 Luglio 2002, n. 137" e s.m.i.</p>	<p>tratti di zone soggette al rispetto delle fasce fluviali.</p> <p>Da precisare che il tracciato attraversa tal ambiti solo per via aerea, senza implicare l'installazione di sostegni al loro interno. Inoltre si evidenzia che il progetto non interessa direttamente nessun bene soggetto a vincolo "architettonico-monumentale" o "aree boscate" ai sensi del D.Lgs 42/2004.</p> <p>Il progetto non ricade all'interno di SIC/ZPS e in nessuna Area Protetta.</p> <p>Tale progetto pertanto risulta essere compatibile con la pianificazione paesaggistica nazionale.</p>
<p>Livello Regionale: Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)</p>	<p>La Regione Molise si è dotata del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) con D.C.R. n. 117 del 10 luglio 2006, al fine di aggiornare il bilancio energetico regionale, di delineare un nuovo scenario di settore coerente con l'evoluzione della normativa e di determinare la proiezione dei consumi al 2015 in funzione dell'ipotesi di crescita socioeconomica prevista dalla Regione.</p> <p>In sostanza, la pianificazione energetica regionale ribadisce quanto già affermato a livello nazionale, in termini di sostenibilità, sicurezza ed efficienza energetica, pertanto l'intervento non contrasta con quanto riportato nel PEAR.</p> <p>Inoltre, il piano per raggiungere l'obiettivo di ottimizzazione delle reti, ritiene fondamentale "risolvere la dotazione di infrastrutture elettriche" attraverso "la razionalizzazione delle fonti energetiche e della energie rinnovabili" e la realizzazione dell'opera risponde a queste esigenze e alla salvaguardia ambientale, derivata dalla scelta di localizzare gli impianti in aree paesaggisticamente compatibili, riducendo l'impatto sul territorio.</p> <p>Tale progetto pertanto risulta essere coerente con la pianificazione paesaggistica regionale.</p>
<p>Livello Regionale: Piano Territoriale Paesistico (PTP)</p>	<p>Redatto ai sensi della legge Regionale n. 24 del 1 dicembre 1989, il Piano Territoriale Paesistico-Ambientale Regionale è esteso all'intero territorio ed è costituito dall'insieme dei Piani Territoriali Paesistico-Ambientali di Area Vasta (P.T.P.A.A.V.) formati per iniziativa della Regione Molise in riferimento a singole parti del territorio regionale.</p> <p>Il Comune di Rotello, ed in particolare l'intervento in esame, ricadono all'interno del Piano Territoriale Paesistico - Ambientale di Area Vasta (P.T.P.A.A.V. n.2), approvato con D.C.R. n.92 del 16-0498.</p> <p>In particolare, il progetto attraversa le seguenti zone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aree con prevalenza di elementi naturalistici, fisico-biologici di valore elevato (N) L'opera in esame è interessata da questa categoria (La zona è sorvolata solo dai conduttori aerei). - Aree con prevalenza di elementi di interesse produttivo-agricolo di valore elevato (Pa) L'opera in esame è interessata da questa categoria, in particolare dai sostegni dal n.1 al n. 17. <p>Successivamente, analizzando le "Schede della trasformabilità del territorio", in particolare riguardanti le aree N e Pa (interessate dall'intervento), per le infrastrutture a rete fuori terra si prevede quanto segue:</p> <p>ZONA Pa:</p> <p><i>TC2: trasformazione condizionata a requisiti progettuali da verificarsi in sede di rilascio della concessione o autorizzazione ai sensi della Legge 10/77 e delle successive modifiche ed integrazioni Legge 10/77 (abrogata dal D.P.R. n. 380 del 2001);</i></p> <p>ZONA N:</p>

	<p><i>VA: trasformazione da sottoporre a verifica di ammissibilità in sede di formazione dello strumento urbanistico.</i></p> <p>In relazione a tale progetto pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per la Zona Pa il progetto risulta compatibile dal punto di vista tecnico, anche in base a quanto evidenziato nel paragrafo dedicato alla componente paesaggio (cfr. par. 6.10); - per la Zona N l'indicazione di piano non è applicabile (non si tratta di uno strumento urbanistico).
<p>Livello Regionale: Piano di Stralcio Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI)</p>	<p>Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico del fiume Saccione (all'interno del quale ricade l'intervento), redatto ai sensi dell'art. 17 comma 6 ter. della Legge 18 maggio 1989 n. 183, riguarda il settore funzionale della pericolosità e del rischio idrogeologico, come richiesto dall'art. 1 del Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, e dall'art. 1-bis del Decreto Legge 12 ottobre 2000, n. 279.</p> <p>Per quanto riguarda l'<u>Assetto delle aree a pericolosità idraulica</u>, l'intervento attraversa per via aerea, senza l'installazione di sostegni e per brevi tratti, le seguenti zone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aree a pericolosità idraulica moderata (PI3) • Aree a pericolosità idraulica moderata (PI2) • Aree a pericolosità idraulica moderata (PI1) <p>Per quanto riguarda l'<u>Assetto dei versanti a pericolosità di frana</u>, la linea sorvola l'area per un breve tratto (tra i sostegni 1-2 e 10-11).</p> <p>Per quanto riguarda il <u>Rischio da frana e da valanga</u>, l'intervento non ricade in alcuna zona soggetta da tale rischio.</p> <p>Mentre, in riferimento al <u>Rischio idraulico</u> la linea sorvola per un breve tratto (tra i sostegni 10 e 11) un'area a Rischio Medio (R2).</p> <p>Pertanto l'opera in progetto risulta compatibile con il PAI.</p>
<p>Livello Provinciale: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Campobasso (PTCP)</p>	<p>Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 57 del 14/09/2007 è stato approvato il Progetto Preliminare del Piano, mentre è in corso di redazione il Progetto Definitivo.</p> <p>Il PTCP è l'atto di programmazione che definisce gli indirizzi strategici e l'assetto fisico e funzionale del territorio.</p> <p>In particolare, per quanto riguarda la <u>Matrice storico-culturale</u>, le direttive e gli indirizzi forniti dal PTCP sono volti alla tutela del paesaggio e del sistema insediativo di antica formazione.</p> <p>In quest'ottica si evidenzia che il tracciato del nuovo elettrodotto è stato scelto per minimizzare l'impatto delle opere sulle popolazioni presenti, sia a livello di percezione, che in materia di salute pubblica, cercando, per quanto possibile, di localizzare le nuove opere lontane dagli insediamenti. A tal riguardo, l'intervento non interferisce con la rete tratturale che ha rappresentato per secoli il sistema viario principale di tutta la Regione e attualmente oggetto di diverse forme di tutela e valorizzazione. Inoltre si evidenzia che il progetto non interessa direttamente nessun bene soggetto a vincolo architettonico-monumentale (art.142 del D.Lgs 42/2004).</p> <p>Mentre per quanto riguarda la <u>Matrice ambientale</u>, nelle aree d'interesse naturalistico non si verifica alcuna interferenza con il nuovo tracciato elettrico.</p> <p>All'interno delle aree agricole, oltre ai "micro-cantieri" necessari alla costruzione di ogni sostegno, saranno localizzate le aree principali di cantiere (per il deposito dei materiali e il ricovero dei mezzi). Si evidenzia che in fase di</p>

	<p>cantiere (collocazione sostegni e posa e tesatura dei conduttori) le aree interferite saranno comunque di estensione limitata e saranno occupate per un breve periodo. Particolare attenzione sarà posta dove saranno collocati i sostegni.</p> <p>Pertanto l'opera risulta essere compatibile con la pianificazione provinciale.</p>
<p>Livello Locale: Piano di Fabbricazione (PdF)</p>	<p>Il Piano di Fabbricazione del Comune di Rotello classifica l'area interessata dall'intervento in progetto come Area Agricola "E".</p> <p>Il nuovo tracciato elettrico percorre il suddetto Comune in modalità aerea. Inoltre l'intervento non interessa aree urbanizzate, coerentemente con quanto disposto dai piani urbanistici che, per quanto possibile, vietano la presenza di linee aeree all'interno dei centri urbani, anche per limitare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Il Piano di Fabbricazione esaminato non dispone di direttive specifiche riguardo la tipologia di opera in progetto (linee elettriche ad alta tensione).</p> <p>L'intervento previsto, in generale, non andrà ad interessare ambiti o zone omogenee con destinazione d'uso o vocazioni non compatibili con la presenza di linee elettriche.</p> <p>Pertanto l'opera è compatibile con la pianificazione locale.</p>
<p>Livello Locale: Fascia di rispetto stradale</p>	<p>Il Nuovo Codice della strada, ai sensi del D.L. 30/04/1992, n. 285, ha introdotto la classificazione funzionale delle strade che tutti gli Enti proprietari (Stato, Regione, Provincia, Comune) sono tenuti a definire per le strade di loro proprietà e definisce, secondo l'art. 16 le "Fasce di rispetto fuori dai centri abitati".</p> <p>In tali aree di rispetto non sono ammessi ampliamenti degli edifici preesistenti, ma solo opere di ordinaria e straordinaria manutenzione così come previsto dall'art. 31 della L. 457/78 (<i>implicitamente abrogato dall'articolo 3 del D.P.R. n. 380 del 2001</i>).</p> <p>In particolare, per quanto riguarda il progetto in esame, sono ammessi anche interventi di trasformazione urbanistica inerenti la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comportano la trasformazione in via permanente di suolo ineditato.</p> <p>Pertanto l'opera è compatibile con quanto previsto dalla normativa in materia.</p>
<p>Livello Locale: Classificazione acustica</p>	<p>Ad oggi, la Regione Molise non si è ancora dotata di una Legge Regionale in materia di inquinamento acustico secondo l'art. 4 della Legge 447/95, ma ha provveduto a recepire le disposizioni del decentramento delle funzioni amministrative ai Comuni ai sensi dell'art.78 della Legge Regionale del 29 settembre 1999, n. 34</p> <p>L'Amministrazione comunale di Rotello non si è ancora dotata del Piano di Zonizzazione Acustica e, pertanto, al momento dell'adozione di tale strumento di pianificazione verranno definite le aree del territorio comunale secondo le classi di cui allegato A del D.P.C.M. 14 novembre 1997.</p> <p>In questo caso non è applicabile una verifica di coerenza. Si rimanda alla componente rumore (cfr. par. 6.8)</p>

2 BIBLIOGRAFIA

WEB

<http://www.autorita.energia.it>

<http://europa.formez.it>

<http://adbpcn.regione.molise.it>

<http://www.regione.molise.it>

<http://www.provincia.campobasso.it>

<http://www.comune.rotello.cb.it>

<http://www.protezionecivile.molise.it>